

Decreto federale concernente la riforma della direzione dello Stato

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 162 cpv. 1

¹ I membri dell'Assemblea federale e del Governo federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

Titolo prima dell'art. 174

Capitolo 3: Consiglio federale, Governo federale e Amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 rubrica nonché cpv. 2 e 3 (nuovi)

Consiglio federale e Governo federale

² Può affidare determinati compiti di Governo ai ministri delegati.

³ I membri del Consiglio federale nonché i ministri delegati formano il Governo federale.

Art. 175 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo)

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ I ministri delegati sono nominati dal Consiglio federale. La nomina richiede la conferma da parte dell'Assemblea federale.

⁵ Per quanto concerne l'elezione dei membri del Consiglio federale e la nomina dei ministri delegati occorre provvedere affinché le regioni del Paese e le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.

¹ FF 2002 1895

² RS 101

Art. 177 cpv. 2

² Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Governo federale sono ripartiti fra i singoli membri del Consiglio federale e i ministri delegati secondo i dipartimenti.

Art. 179 primo periodo

La Cancelleria federale è lo stato maggiore generale del Governo federale. ...

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.